



Bruxelles, 8 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati, in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo⁴.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, la direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli⁵ (di seguito denominati collettivamente "veicoli a motore") non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Per quanto riguarda le merci immesse sul mercato dell'Unione *prima* della data del recesso, l'Unione si adopera per concordare soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell'Unione relativa alle merci immesse sul mercato a norma del diritto dell'Unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en.

⁵ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Il presente avviso riguarda i veicoli a motore immessi sul mercato dell'Unione-27⁶ a decorrere dalla data del recesso.

Avvisi distinti saranno pubblicati per quanto riguarda le conseguenze giuridiche del recesso del Regno Unito sui veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013⁷ (veicoli agricoli e forestali), del regolamento (UE) n. 168/2013⁸ (veicoli a due o tre ruote e quadricicli) e del regolamento (UE) 2016/1628⁹ (macchine mobili non stradali).

1. CONSEGUENZE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, il costruttore stabilito fuori dall'Unione deve designare a rappresentarlo, dinanzi all'autorità di omologazione dello Stato membro, un proprio rappresentante stabilito nell'Unione.

A partire dalla data del recesso i rappresentanti dei costruttori con sede nel Regno Unito non saranno considerati come stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3. Pertanto, nella misura in cui la direttiva 2007/46/CE sia ancora rilevante ai fini delle loro attività, i costruttori stabiliti fuori dall'Unione sono invitati a prendere le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data del recesso, i loro rappresentanti designati siano stabiliti nell'Unione-27.

2. CONSEGUENZE PER LE OMOLOGAZIONI E PER LE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

I veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE possono essere immatricolati, venduti e messi in circolazione solo se sono accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato dal costruttore, attestante che i veicoli sono stati fabbricati in conformità all'omologazione UE rilasciata da un'autorità di uno Stato membro¹⁰.

Ai fini della direttiva 2007/46/CE, per "autorità di omologazione" s'intende "l'autorità di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri,

⁶ Il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato in quanto unità singola o in serie (cfr. il punto 2.2 della comunicazione della Commissione 2016/C 272/01 "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016", GU C 272 del 26.7.2016, pag. 1, di seguito denominata "la Guida blu").

⁷ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

⁹ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

¹⁰ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 18 e l'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE.

*designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione"*¹¹.

A decorrere dalla data del recesso la direttiva 2007/46/CE cesserà di applicarsi al Regno Unito. Ciò significa che a partire da tale data l'autorità di omologazione del Regno Unito cesserà di essere un'autorità di omologazione UE ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, a partire dalla data del recesso non sarà possibile per un costruttore immettere sul mercato dell'Unione veicoli a motore muniti di un certificato di conformità che si riferisce a un'omologazione rilasciata dall'autorità di omologazione del Regno Unito precedentemente competente ai sensi del diritto unionale. In particolare, l'autorità di omologazione del Regno Unito non sarà più in grado di svolgere alcuna delle funzioni e attività proprie di un'autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda le omologazioni rilasciate prima della data del recesso. Inoltre l'autorità di omologazione del Regno Unito non sarà più in grado di rilasciare revisioni o estensioni di tali omologazioni a norma dell'articolo 14 della direttiva 2007/46/CE.

Per quanto riguarda le omologazioni concesse dalle autorità del Regno Unito prima della data del recesso, la Commissione sta valutando quali siano le misure appropriate e necessarie affinché la conformità al diritto unionale continui ad essere garantita e agevolata.

Il sito web della Commissione sul settore automobilistico (https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_en) fornisce informazioni di carattere generale sulla normativa d'armonizzazione unionale relativa all'omologazione dei veicoli a motore. Ove necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

¹¹ Articolo 3, punto 29, della direttiva 2007/46/CE.